



**COMUNE DI
CORENO AUSONIO (FR)**

COPIA

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 256 del 09-08-2016

Reg. Amm. 90

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO DI APPALTO E AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE.

L'anno **duemilasedici**, il giorno nove del mese di agosto, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n° 328 "Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e Servizi Sociali";

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1980 n° 59 "Norme sugli asili nido" e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Coreno Ausonio ai sensi delle D.G. R. n° 430/2009 è assegnatario di un contributo da parte della Regione Lazio finalizzati alla realizzazione di un asilo nido comunale;
- che la Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie e Sport con nota prot. 5464 del 03/09/2015 ha comunicato l'adozione della Determinazione Dirigenziale n° G09913 del 07/08/2015 con la quale sono state determinate le procedure per l'attuazione del progetto "NIDI AL VIA";
- con deliberazione di giunta comunale n. 13 del 23/02/2016 avente per oggetto

“Programmazione FSE 2014/2020 della Regione Lazio- Adesione al progetto “Nidi al via” il Comune di Coreno Ausonio ha aderito al progetto “NIDI AL VIA” e ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d’intesa appositamente predisposto dalla Regione Lazio;

CONSIDERATO

- che il protocollo d’intesa prevede l’obbligo dell’ente di procedere all’affidamento in concessione del servizio di asilo nido;
- che è necessario individuare un operatore economico cui affidare la gestione *de qua*;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 31/05/2016 è stato dato mandato al responsabile competente di attivare la procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’asilo nido comunale
- che con determinazione n. 189 del 10/06/2016 sono stati approvati gli atti per l’indizione della procedura di gara;
- che entro il termine del 27/07 non sono pervenute offerte e che pertanto è necessario indire una nuova procedura ad evidenza pubblica al fine di garantire l’inizio del servizio il 1/10/2016, come prescritto dal protocollo d’intesa stipulato con la Regione Lazio

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 02.08.2016, con la quale:

1. si è rimodulato il quadro economico approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 26/07/2016 inserendo l’acquisto degli arredi interni e prevedendo che in caso di economie da ribasso le stesse saranno utilizzate per la sistemazione del parco interno ed esterno;

2. Si è approvato il quadro economico rimodulato, allegato alla presente, di importo complessivo pari a € 36.966,00, dando mandato al responsabile del Servizio amministrativo ad adottare gli atti necessari per l’indizione della procedura negoziata, previo avviso di manifestazione di interesse, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale stante l’urgenza di provvedere ed assicurare l’inizio del servizio entro il 1/10/2016;

RITENUTO, di procedere;

VISTI l’avviso di gara ed il capitolato d’appalto in allegato;

CONSIDERATO

- che il Comune di Coreno Ausonio ha aderito alla Centrale di Committenza dell’Unione di Comuni Cinquecittà;
- che la Convenzione stabilisce che spetta al Rup del Comune l’approvazione degli atti di gara, mentre spetta al responsabile della Centrale unica di Committenza l’indizione della procedura di gara;

VISTO il d.lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare l’avviso di gara per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale, il capitolato e lo schema di domanda allegati alla presente;

Il Responsabile del Servizio
f.to Antonio Tuccilli

pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 09.08.2016, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico al portale www.comune.corenoausonio.fr.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li 09.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Antonio Tuccilli)



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 09.08.2016

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Antonio Tuccilli)



**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL'ASILO NIDO DI CORENO AUSONIO**

Il Responsabile del Settore Amministrativo in esecuzione alla determinazione n. 256 del
09.08.2016

Rende noto che

Il Comune di Coreno Ausonio, intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di favorire la consultazione e partecipazione ad operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di gara, per l'affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido comunale dal 1/10/2016 al 30/06/2020.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Le manifestazioni di interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Coreno Ausonio la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.

Il Comune di Coreno Ausonio inviterà a partecipare le ditte che avranno comunicato la disponibilità, con apposita lettera di invito, alla procedura di gara che sarà indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. n.50/2016, con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e aventi i requisiti indicati nel presente avviso.

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio.

Nel caso pervenga una sola manifestazione d'interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la procedura di gara con l'unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla ditta dei requisiti di legge o di integrare l'elenco con imprese di propria fiducia.

OGGETTO ED IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'affidamento ha per oggetto la concessione della gestione dell'asilo nido comunale, sito a Coreno Ausonio in via Don Giuseppe Lavallo. La gestione del servizio, destinato all'educazione e alla cura di bambine e bambini in età compresa tra i sei e i trentasei mesi, è da realizzare, per conto dell'Amministrazione comunale con possibilità di ampliamento con attività integrative rivolte all'infanzia.

La capacità ricettiva massima della struttura è di n.43 utenti; tuttavia il numero di posti autorizzati è pari a n. 15 utenti. Pertanto, l'importo presunto a base di gara ammonta ad € 236.250 così calcolato: prezzo a base di gara per utente con frequenza a tempo pieno (9 ore) € 350,00 = x 15 media utenti x 9 mesi x anni 4 (durata del contratto), di cui € 0,0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del capitolato, è la retta mensile per utente con frequenza a tempo pieno di nove ore (cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì) pari ad €. 350,00.

Parte delle risorse che le famiglie dovranno riconoscere al concessionario, come retta per il servizio, provengono dai fondi POR LAZIO FSE 2014-2020. La Giunta comunale stabilirà con apposito provvedimento deliberativo le modalità di ripartizione delle risorse assegnate dalla Regione Lazio e le eventuali fasce ISEE per le tariffe.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi saranno espletati nell'Asilo nido sito in Via Don Giuseppe Lavallo presso il Comune di Coreno Ausonio.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

Denominazione e indirizzo ufficiale: Comune di Coreno Ausonio – Ufficio Amministrativo - Piazza Umberto I ,n. 1 03040 CORENO AUSONIO (FR). Partita IVA: 01515410601 - Codice fiscale: 81003630605 .Tel. 0776/996024 - Fax: 0776/997019. Sito Internet: www.comune.corenoausonio.fr.it

Ufficio per maggiori informazioni: Ufficio Amministrativo. Tel. 0776.996024 E-mail: corenoausonio@libero.it E-mail Certificata: comune.corenoausonio.fr@messaggipec.it

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto è relativo al seguente periodo: 1 Ottobre 2016 - 30 Giugno 2020. Si precisa inoltre che l'aggiudicatario tuttavia alla scadenza del contratto è tenuto a garantire, nella more dell'espletamento della nuova gara, e comunque per un periodo non eccedente un semestre, qualora ne sussista la necessità e su espressa richiesta della stazione appaltante, la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni, fatta salva l'applicazione delle disposizioni normative in merito alla razionalizzazione della spesa pubblica (L.n.89/2014);

L'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere l'anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, anche

in pendenza della stipulazione del contratto, dopo che l'aggiudicazione è divenuta esecutiva.

MODALITA' DI PAGAMENTO.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente dalle famiglie che usufruiscono del servizio. Eventuali contributi comunali finalizzati alla riduzione delle tariffe a carico degli utenti saranno trasferiti direttamente al Concessionario a seguito di presentazione dell'elenco degli utenti che mensilmente ha usufruito del servizio.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla gara possono partecipare tutti i soggetti espressamente indicati all'art.45, 47 e 48 del D.lgs n.50/2016

in possesso dei requisiti di cui all'art.80.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti.

Possono altresì partecipare alla gara anche i Consorzi fra società di cooperative di produzione e lavoro, i Consorzi fra imprese artigiane ed i Consorzi stabili. Tali consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ed a pena di esclusione, per quali Consorzi essi concorrono ed a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla gara.

Le singole imprese consorziate, di cui al precedente capoverso, che vengono designate come effettive

esecutrici dei servizi, debbono dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione alla gara, mentre i requisiti oggettivi, cioè quelli tecnico-economici e finanziari, saranno valutati con riferimento all'intero consorzio, fermo restando che la consorziata indicata come l'esecutrice delle prestazioni dovrà possedere, a pena di esclusione dalla gara, almeno il 40% dei requisiti oggettivi richiesti per la singola impresa.

Per i raggruppamenti di imprese orizzontali, la mandataria dovrà essere in possesso di almeno il 40% d

ei requisiti tecnico-economici e finanziari, per la rimanente parte, cumulativamente dalle imprese mandanti.

Sempre per le ATI i requisiti soggettivi debbono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento.

E' fatto divieto di partecipare alla gara ai soggetti che si trovino, con altri soggetti partecipanti alla gara, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile e ai concorrenti che si presentino in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio.

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di raggruppamenti di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l'impresa partecipa. Pertanto, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima

forma (singola o associata) e, nel caso di A.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare per essere ammessi alla gara, devono possedere, pena l'esclusione,

i requisiti di seguito precisati:

A) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs.n.50/2016

B) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, contenente in calce il nulla osta circa l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, o se Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell'apposito Registro Prefettizio o rispettivamente nello Schedario Generale della Cooperazione o negli appositi Albi regionali;

C) Essere in possesso del manuale di autocontrollo (metodo HACCP)

D) Essere in possesso di Certificazione di Qualità in corso di validità, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato, secondo le norme europee vigenti, della serie UN EN CEI ISO 9001 relativa all'erogazione di servizi in oggetto. Si riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

E) Aver eseguito con buon esito, nell'ultimo triennio (2013/2015) antecedente la pubblicazione del presente bando, servizi relativi alla gestione di asili nido per un importo complessivo pari a €. 40.000 annui

ATTENZIONE: per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui ai precedente punto E), deve essere comprovato per intero nella quota parte del periodo di attività (ad esempio per un soggetto in attività da un anno, un fatturato non inferiore a €. 30.000 (I.V.A. esclusa). Per essere ammessi alla gara tali soggetti devono almeno avere un bilancio annuale approvato.

Il possesso dei requisiti è dichiarato dalla ditte in sede di partecipazione alla gara e devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto. Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

Le dichiarazioni sono redatte su modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante e disponibili sul sito internet www.comune.corenoausonio.fr.it, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

Nel caso di raggruppamento, ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà possedere tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c). Il requisito di cui D) deve essere posseduto almeno dalla

mandataria o capogruppo mentre il requisito di cui al punto E) deve essere posseduto dall'impresa designata capogruppo per una percentuale almeno pari al 40% e, per la rimanente parte, cumulativamente dalle imprese mandanti fino al raggiungimento del 100%.

La stazione appaltante verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese secondo le disposizioni in materia.

AVVALIMENTO: Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi degli art. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ex art. 89 comma del D.Lgs. 50/2016.

DISPOSIZIONI GENERALI

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento di impresa successiva rispetto

a quella risultante dall'impegno a costituirla presentato in sede di offerta.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio in oggetto avverrà con la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del codice previa indagine di mercato; la stazione appaltante provvederà ad individuare, a seguito della scadenza del presente avviso, le ditte da invitare alla suddetta procedura in base alle manifestazioni di interesse ricevute.

Si ricorrerà al "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", senza ammissione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA

Alla procedura saranno invitati cinque operatori economici.

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero in numero superiore a cinque la scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla selezione di esse mediante sorteggio. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute risultassero in numero inferiore a cinque la procedura di gara proseguirà comunque con quelle pervenute.

COMUNICAZIONI

La stazione appaltante comunicherà con le ditte partecipanti tramite PEC o fax (nel caso di malfunzionamento del primo) e non risponderà in caso di errata comunicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure nell'ipotesi in cui tali supporti non risultino funzionanti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta, devono far pervenire la richiesta entro **le ore 10:00 del giorno 23.08.2016**, a mano, a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: COMUNE DI CORENO AUSSONIO, Piazza Umberto I, n. 1, CAP 03040, CORENO AUSSONIO (FR). Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno la denominazione e l'esatto indirizzo dell'impresa concorrente e dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE- COMUNE DI CORENO AUSSONIO".

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al seguente allegato:

a) Istanza di partecipazione completa di Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 resa e sottoscritta (in tutte le pagine) dal titolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata, a pena di esclusione, di fotocopia di documento d'identità del dichiarante, in corso

di validità, redatta sulla base del fac simile allegato (modello A) e che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio detta dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento o consorzio.

Resta inteso che la documentazione allegata all'istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato ed accertato da questa Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.

In esito alla ricezione delle manifestazioni d'interesse il Comune di Coreno Ausonio, ritenuti idonei i soggetti, provvederà ad invitarli alla procedura di gara nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

L'invito alla procedura di gara sarà rivolto a tutti i soggetti partecipanti alla manifestazione d'interesse;

Nel caso pervenga una sola manifestazione d'interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la procedura di gara con l'unico concorrente o di integrare l'elenco con imprese di propria fiducia, verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla ditta dei requisiti di legge;

CASI DI ESCLUSIONE

Si procederà alla esclusione dalla presente procedura delle ditte, fra l'altro, nei seguenti casi:

- Istanze pervenute successivamente all'ora e al giorno indicati nel presente avviso;
- Prive di domanda
- Prive della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione;
- mancanza di uno dei requisiti previsti;
- contenenti informazioni non veritiere;
- prive del documento di identità
- non sottoscritte dai richiedenti;
- Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento o mezzo.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs del 30/06/2003 n° 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

MODALITA' DI REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

- 1) all'Albo Pretorio ON LINE del Comune di Coreno Ausonio,
- 2) sul sito istituzionale del Comune di Coreno Ausonio www.comune.corenoausonio.fr.it
- 3) sul sito istituzionale dell'Unione Cinquecittà.

Coreno Ausonio, 09.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio Tuccilli

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI
DELL’ART. 164 E SS DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO
COMUNALE– CORENO AUSONIO (FR).**

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di asilo nido comunale ubicato in Coreno Ausonio via Don Giuseppe Lavallo per una superficie utile netta complessiva di mq 414,29, con area giochi scoperta mq 110 come meglio indicato nella planimetria agli atti d’ufficio.

La concessione riguarda l’organizzazione e la gestione del servizio asilo nido, per bambini dai sei mesi ai tre anni.

Il concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria dei locali e del verde, la preparazione, la distribuzione e l’assistenza ai pasti, la pulizia della struttura.

La struttura asilo nido ha una capacità ricettiva massima di 43 posti. Attualmente sono stati autorizzati n. 15 posti per garantire l’apertura dell’asilo nido.

Il Concessionario ha facoltà di ampliare la proposta di servizi offerti tramite attività integrative che coinvolgano altre fasce di età.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è la seguente:

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”
- L.59/80

Qualora intervengano, nel corso della concessione diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l’obbligo di adeguarvisi, senza per quello poter richiedere risarcimenti al concedente.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con proprio personale, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e zonale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) l’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a

livello individuale, di gruppo o assembleari;

c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori. Il concessionario può realizzare attività ulteriori in correlazione al servizio affidato e qui disciplinato, purché compatibili.

2.1 Caratteristiche del servizio

Il servizio dovrà essere gestito in conformità agli standard strutturali e organizzativi previsti dalla normativa di riferimento, dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 *"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"*. L'eventuale offerta di servizi integrativi allargata anche ad altre fasce di età che comportino la modifica strutturale di parte dei locali che richieda il rilascio di autorizzazioni particolari saranno a carico del Cessionario.

Il concessionario deve assicurare che il servizio di asilo nido sia garantito per almeno 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, per almeno 9 mesi l'anno da ottobre a giugno, con un orario di apertura nella fascia oraria 7.30 – 17.30 con previsione di ampliamento e flessibilità.

Il servizio di asilo nido dovrà essere aperto al territorio e non possono costituire causa di esclusione razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica o sociale, handicap o qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

I posti saranno assegnati in via prioritaria ai residenti sulla base delle domande pervenute. I restanti posti saranno resi disponibili per i non residenti.

a) Attività e gestione

Il servizio deve prevedere:

- ☐ La stabilità del personale educativo al fine di limitare nella misura massima possibile l'avvicendamento dello stesso durante l'anno educativo.
- ☐ La sostituzione tempestiva delle assenze del personale.
- ☐ La formazione del personale educativo secondo quanto disposto dalla normativa regionale da effettuarsi al di fuori degli orari di apertura del servizio, a proprie spese, nonché la partecipazione degli operatori
- ☐ la designazione di un coordinatore pedagogico referente per l'attivazione del Progetto educativo.
- ☐ Standard gestionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di asili nido.
- ☐ Osservanza delle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

b) Servizi aggiuntivi:

- ☐ Possibilità di ampliamento della fascia di utenza con l'offerta di attività integrative rivolte all'infanzia
- ☐ Altri servizi integrativi e ricreativi rivolti ai bambini da 3 a 36 mesi, quali beni strumentali all'esercizio del servizio da realizzarsi, esclusivamente dal concessionario del servizio di asilo nido, al di fuori delle ore dedicate a servizio di asilo nido, negli spazi assegnati.

c) Rapporto adulto/bambino

- ☐ Il rapporto adulto/bambino dovrà essere quello disposto dalla normativa regionale.

d) Partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio

- ☐ Il soggetto gestore promuove e facilita la partecipazione dei genitori alle scelte educative anche attraverso l'organizzazione di incontri e riunioni.

e) Tariffa applicata alle famiglie

- La tariffa mensile massima applicata alle famiglie per il servizio di Asilo Nido **per nove ore** di frequenza è pari a Euro 350,00 e dovrà essere comprensiva dei seguenti elementi: fruizione del servizio educativo per 5 gg./settimana comprensiva di pasto, fornitura materiale igienico sanitario durante la permanenza al nido.

La tariffa massima per le nove ore di frequenza dovrà essere applicata proporzionalmente per gli altri tipi di frequenza : frequenza tempo centrale (9.00/16.00), Part-time mattino (7,30/12,45) part-time pomeriggio (11,25/17,30) part time verticale.

Le modalità di riscossione delle rette saranno determinate dal concessionario stesso. Tutte le competenze contabili e gestionali, se non diversamente stabilito, saranno di pertinenza del concessionario che comunque è tenuto a darne informazione all'amministrazione comunale.

Le tariffe per i servizi aggiuntivi di cui al successivo punto 8 sono stabilite dal concessionario.

L'importo della tariffa indicato nell'offerta deve essere mantenuto invariato per tutta la durata della concessione. Dopo i primi due anni di durata della concessione, tale importo potrà essere rivalutato in base all'indice ISTAT, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

All'interno dei locali dell'Asilo Nido dovrà essere esposta apposita tabella tariffaria nella quale sia riportata con assoluta completezza e trasparenza il corrispettivo che potrà essere richiesto ai fruitori del servizio.

Se nel corso dell'anno educativo si manifesti una diminuzione dei bambini frequentanti, a fronte dell'esaurimento della graduatoria dei residenti, il Concessionario potrà aprire la graduatoria anche ai bambini non residenti.

f) Personale

Il concessionario, dovrà avvalersi per la gestione dei servizi dell'asilo nido del proprio personale.

Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata in servizi educativi, così come prescritto dalla vigente normativa.

L'attività del personale si svolge secondo il metodo di lavoro di gruppo e il principio della collegialità in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e l'utilizzo delle diverse professionalità.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle normative vigenti nonché ad applicare, per il personale impiegato per il funzionamento della struttura, i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza. E' altresì tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazione e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo deve fornire al Comune di Coreno Ausonio la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei servizi.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.

Il concessionario comunicherà anticipatamente all'Amministrazione comunale tutti i nominativi, i dati anagrafici e il titolo di studio posseduto dal personale che opererà nell'asilo nido.

Il personale occupato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti attribuiti e dello stesso dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m. ed i..

In particolare, dovrà presentare all'Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento di tutti gli operatori.

Compete al concessionario l'organizzazione del personale per l'ottimale esecuzione e gestione del servizio, nonché il controllo dell'osservanza di tutte le norme igieniche.

Il concessionario si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per danni che possano derivare dagli operatori agli utenti durante il periodo contrattuale esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Lo stesso provvede inoltre alla copertura assicurativa attraverso una polizza di responsabilità civile in favore dei bambini e di ogni altro terzo per congruo massimale.

Analogamente provvede alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini sulla base di congrui massimali. Le polizze andranno inviate in copia all'Amministrazione comunale prima dell'inizio dell'affidamento per le verifiche di competenza.

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni e altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, al personale del concessionario nell'esecuzione del servizio. Il concessionario si impegna a contrarre una copertura assicurativa ulteriore per l'immobile in concessione rispetto a quella già prevista dal proprietario dell'immobile.

g) Iscrizioni

Le iscrizioni dei bambini al servizio di silo nido vengono raccolte e gestite dal Comune che provvederà anche all'elaborazione e alla pubblicazione delle graduatorie di ammissione. Tali dati saranno successivamente comunicati al Concessionario.

h) Igiene, pulizia dei locali, degli arredi, dei giochi e delle suppellettili

Il Concessionario garantisce l'igiene, la pulizia e la cura degli ambienti interni ed esterni, in relazione all'orario di apertura del servizio e al numero di bambini frequentanti.

Dovranno, comunque, essere garantite almeno due pulizie al giorno dei servizi igienici ed una pulizia giornaliera dei locali ad uso dei bambini

Dovranno essere garantite:

- sanificazione dei materiali ludici ad uso dei bambini
- sanificazione dei pavimenti e dei tappeti ludici

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione del servizio è di anni 4 a decorrere dal 1/10/2016 fino al 30/06/2020.

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare il contratto, in attesa dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

L'importo a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, è la retta mensile per utente con frequenza di 9 ore (cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì) pari ad € 350,00.

Ne consegue che l'importo presunto del contratto ammonta ad € 189.000,00 così calcolato: prezzo a base di gara per utente con frequenza a tempo pieno (9 ore) € 350,00 = x 15 media utenti x 9 mesi x anni 3.

Parte delle risorse che le famiglie dovranno riconoscere al concessionario, come retta per il servizio, provengono dai fondi POR LAZIO FSE 2014-2020. La Giunta comunale stabilirà con apposito provvedimento deliberativo le modalità di ripartizione delle risorse assegnate dalla Regione Lazio.

ART. 5 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE

Il Comune di Coreno Ausonio concede al Concessionario per tutta la durata della concessione, il pieno utilizzo dei locali del nido d'infanzia dotato di impianti fissi, spazi esterni, nello stato in cui si trovano a titolo gratuito.

L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà del Comune di Coreno Ausonio in relazione alla presente concessione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione senza alcun onere ulteriore a carico del Comune di Coreno Ausonio e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il concessionario. Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO ED ORARI

L'anno educativo inizia il 1° ottobre e termina il 30 giugno dell'anno successivo, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale. Gli orari limite di apertura saranno dalle 7,30 alle 17,30.

Il concessionario potrà prevedere frequenze superiori. Il costo sarà parametrato all'offerta a base d'asta con un aumento percentuale conforme alla maggiore frequenza.

E' prevista la chiusura della struttura:

- durante il mese di luglio e agosto
- nelle festività del calendario

salvo richiesta da parte del concessionario di garantire l'apertura anche durante i periodi di chiusura della struttura.

ART. 7 - ELABORATI TECNICI

Costituiscono parte integrante dell'offerta tecnica i seguenti elaborati:

- 1) Il progetto educativo ed organizzativo, eventualmente comprensivo dell'ampliamento dell'offerta di servizi integrativi allargata anche ad altre fasce di età e dell'ampliamento dell'offerta oraria;
- 2) La relazione illustrativa dell'esperienza maturata.

1) Il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all'ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A alla documentazione dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che l'impresa qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.

In caso di consorzio, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all'esecuzione del servizio e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che almeno una delle consorziate dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.

Il progetto educativo ed organizzativo deve essere tassativamente redatto, pena la non valutazione dell'intero progetto, in un numero massimo di trenta facciate formato A4, con carattere 12 o 13.

Nel progetto educativo ed organizzativo il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:

Parte educativa in relazione a:

- metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi);
- progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione delle "differenze" etnico-culturale, disabilità...-);
- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido.

Rapporti relazionali in relazione a :

- servizi innovativi alle famiglie;
- modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi);
- rete e collaborazione con la Scuola dell'Infanzia;

Gestione del personale

- ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del nido, stabilendo le turnazioni del personale, specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali; indicazione delle modalità e dei tempi di sostituzione e supplenza del personale;
- programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.

2) Relazione illustrativa dell'esperienza maturata nella gestione di servizi per l'infanzia:

- anni di esperienza di gestione diretta, in concessione o in appalto di servizi per l'infanzia sia pubblici in convenzione che privati

3) Organizzazione del servizio di ristorazione

4) Altre tipologie di offerta secondo quanto previsto all'art. 8 (servizi innovativi e alle famiglie).

Art. 8 - ALTRE TIPOLOGIE D'OFFERTA (SERVIZI INNOVATIVI ALLE FAMIGLIE)

Nel rispetto della normativa vigente e della destinazione d'uso del fabbricato, le imprese partecipanti potranno proporre servizi aggiuntivi da svolgere all'interno dei locali del nido in orario

e in giorni diversi dal normale svolgimento del servizio, rivolti alle famiglie dei piccoli ospiti, compresi i famigliari stretti, prevedendone eventualmente anche il loro coinvolgimento attivo.

Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale necessari per la corretta erogazione del servizio saranno a carico del concessionario.

La descrizione di queste attività dovrà essere presentata in sede di gara; eventuali ulteriori attività che fossero proposte all'utenza nel corso dell'anno, dovranno essere inviate in forma scritta, per l'approvazione all'Amministrazione comunale, con la specifica se l'eventuale costo aggiuntivo sarà a carico del concessionario o degli utenti. L'Amministrazione si impegna a riscontrare la proposta entro e non oltre 15 giorni lavorativi.

Il Concessionario potrà anche attivare servizi di pre e post-nido, se richiesti dai genitori, ponendone i costi aggiuntivi a carico degli stessi, in aggiunta alla tariffa della normale frequenza.

Il soggetto concessionario ha autonomia di progettazione e gestione di tali servizi sia al di fuori del normale orario del nido ed anche in giorni prefestivi e/o festivi, che durante gli orari di apertura del servizio purché svolti in zone e locali non utilizzati per il normale svolgimento del servizio.

Il Concessionario descriverà nel progetto presentato in fase di gara quali servizi aggiuntivi desidera proporre all'utenza; tuttavia, per esigenze sorte successivamente in base all'andamento della gestione durante l'anno educativo, potranno essere presentate nuove proposte.

In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal soggetto concessionario con le famiglie, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 - OBBLIGO DELLE PARTI

Oneri a carico della Stazione Appaltante:

1. la messa a disposizione dei locali per l'attività di nido d'infanzia;
2. la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi.

Oneri a carico del concessionario:

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire:

1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
2. l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari, addetti alla cucina);
4. la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
6. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
7. il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
8. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);
9. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale e dei bambini iscritti ai servizi;
10. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono (comprese le spese di voltura per il subentro nei contratti di fornitura) e tassa rifiuti;
11. la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi

ordinari relativi alle attrezzature, ai locali occupati e all'area verde, ivi compresi la manutenzione degli apprestamenti antincendio;

12. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico dell'Amministrazione comunale dal presente capitolato;

13. nella gestione anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie ed i servizi sociali ed educativi del territorio;

14. la fornitura delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari per l'allestimento delle attività integrative allargate anche ad altre fasce di età, che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del Concessionario.

15. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti, inviando trimestralmente il relativo prospetto riassuntivo all'Amministrazione

16. la gestione e introito delle rette mensili;

17. il pagamento della tassa sui rifiuti;

18. l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;

19. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;

20. il Concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

21. il Concessionario dovrà produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dalla Regione Lazio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato.

22. il Concessionario dovrà consentire alla Regione Lazio e/o alla Commissione Europea, verifiche anche in loco dell'avvenuta realizzazione delle attività, nonché ogni altro controllo anche garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento (UE) N. 1303/2013 restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art.220 del Codice civile.

Con riferimento alle spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria di cui ai precedenti punti 10 e 11, l'Ente si riserva la possibilità, in caso di assegnazione di eventuali contributi regionali, di riconoscere al Concessionario un contributo a sostegno di tali spese, previa presentazione di fatture quietanzate.

ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

La somministrazione dei pasti avviene ad opera del concessionario, il cui onere è da intendersi già ricompreso nella retta mensile.

Il servizio di refezione (comprese eventuali diete speciali o etico-religiose) prevede la somministrazione dei pasti a cura del concessionario che potrà avvalersi della cucina interna alla struttura.

Il menù della mensa dovrà essere validato dalla ASL competente per territorio e dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la conservazione, lavorazione e distribuzione, igiene e sanità e delle materie prime.

Dovranno, inoltre essere utilizzati prioritariamente prodotti biologici e agroalimentari provenienti da "filiera corta".

L'HACCP dell'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche e tutta la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA

Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale il Comune di Coreno Ausonio comunicherà l'avvenuta aggiudicazione della concessione in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessione. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati dal personale del concessionario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; Euro 3.000.000,00 per danni a persone; Euro 2.000.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Coreno Ausonio, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. In particolare, il concessionario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

ART. 12 - PIANO DELLA SICUREZZA

Il concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze; oltre all'individuazione dei rischi di interferenza.

ART. 13 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione comunale sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al Comune di Coreno Ausonio. Al personale incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative. Per i rischi di interferenza si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

ART. 14 - SUBCONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali, manutenzioni e refezione, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 16 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 20, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.

Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento:

_le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.

_ la decisione definitiva verrà assunta dalla Amministrazione per il tramite del Responsabile competente alla gestione del contratto entro 15 giorni lavorativi.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 16 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sè imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei

lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;

- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione.

In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale all'applicazione della terza penale prevista dal precedente art. 16.

Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione l'Amministrazione si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificano violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti;

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione comunale procede ad incamerare per intero l'importo della cauzione definitiva.

ART. 18 - PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.

Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall'Amministrazione in materia.

ART. 19 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura.

ART. 20 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata o emananda, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale. le decisioni in ordine alla prosecuzione del servizio.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ai sensi e nei limiti di cui all'art. 133, comma 1, lett d) del D.lgs 104/2010.

ART. 22 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza di stipulazione del contratto il concessionario dovrà dare avvio alla prestazione contrattuale garantendo l'apertura del nido per il 1° Ottobre 2016

ART. 23 - TRACCIABILITA'

Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

Al Comune di Coreno
Ausonio

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE.**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente a _____

via _____

codice fiscale _____

nella sua qualità di _____

dell'impresa _____

con sede Legale a _____ in via _____ n. _____

con sede Operativa a _____ in via _____ n. _____

telefono _____ fax _____

posta elettronica _____

posta elettronica certificata _____

codice fiscale _____

partita IVA _____

CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace;

DICHIARA

- a) che la Ditta è iscritta al registro delle Imprese presso la competente CCIAA di _____ al n. _____ in data _____, per l'attività oggetto dell'affidamento;
- b) che è iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA al n. _____ dal _____ e (nel caso sia previsto dalla Regione ove ha sede legale la cooperativa) al registro regionale al n. _____ dal _____;
- c) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dall'avviso di indizione della procedura (specificare tipo del requisito, importo dei fatturati conseguiti, della copertura assicurativa etc.);
- d) di aver svolto con buon esito e senza contestazioni, nel triennio immediatamente antecedente alla pubblicazione dell'avviso, servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento;
- e) che non ricorrono, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcune delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di appalti pubblici di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, espressamente riferite all'impresa ed a tutti i suoi legali rappresentanti, nonché ai direttori tecnici;
- f) che la ditta partecipante alla gara non è risultata destinataria di alcun provvedimento interdittivo di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- g) che non ricorrono, nei confronti della ditta partecipante, alcuna situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- h) l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell'impresa, di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 252/1998;

Letto, confermato e sottoscritto il giorno _____

Il dichiarante ¹

¹ Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.